

Regolamento per la concessione in uso temporaneo e precario dei locali scolastici

Il Consiglio d'Istituto

- visto l'art. 50 del decreto n. 44 del 1/2/2001 che attribuisce all'istituzione scolastica la facoltà di concedere a terzi l'uso precario e temporaneo dei locali scolastici;
- visto l'art. 96 del d.l. 16/4/94 n.297 "uso delle attrezzature della scuola per attività diverse da quelle scolastiche";
- visto l'art. 33, comma 2, del decreto n. 44 del 1/2/2001 in base al quale il consiglio d'istituto è chiamato ad esprimere i criteri ed i limiti entro cui il dirigente scolastico può svolgere attività negoziale;
- ritenuta l'opportunità di fissare i criteri e le modalità per la concessione in uso dei locali scolastici;

Delibera

Di approvare il seguente regolamento contenente le modalità ed i criteri per la concessione in uso temporaneo e precario dei locali scolastici.

Art. 1 – principi fondamentali

I locali scolastici possono essere concessi in uso temporaneo e precario, secondo modalità, termini e condizioni di seguito stabilite e dalle norme vigenti in materia:

- A) l'utilizzo delle strutture scolastiche da parte di terzi deve essere compatibile con le finalità e la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile;
- B) l'utilizzo delle strutture scolastiche da parte di terzi deve essere coerente con le specificità del P.T.O.F. d'istituto;
- C) i locali della scuola possono essere concessi solo per utilizzazioni temporanee e fuori dall'orario del servizio scolastico;

Art. 2 – criteri di assegnazione

I locali scolastici sono primariamente destinati ai pertinenti fini istituzionali e comunque a scopi e attività rientranti in ambiti di interesse pubblico e possono essere concessi in uso a terzi esclusivamente per l'espletamento di attività aventi finalità di promozione culturale, sociale e civile dei cittadini, valutando i contenuti dell'attività o iniziativa proposte a contribuire all'arricchimento civile e culturale della comunità scolastica, alla natura del servizio prestato, alla specificità dell'organizzazione, con priorità a quelle di volontariato e alle associazioni che operano a favore di terzi, senza fini di lucro, privilegiando la continuità dell'intervento da parte di associazioni già operanti nella scuola che godono di affidabilità e largo consenso.

Art. 3 – priorità di assegnazione delle attività

Fatte salve le priorità di assegnazione alle istituzioni, la priorità può essere disposta:

- A) Ad associazioni culturali, sportive e del tempo libero e di volontariato operanti sul territorio privilegiando per continuità le associazioni già operanti nella scuola con affidabilità e largo consenso e affiliate alle federazioni o ad enti di promozione sociale, culturale e sportiva che promuovono tali ambiti come sviluppo di attività non agonistica e amatoriale che programmino iniziative di educazione permanente, di sano confronto sportivo e culturale, di diffusione di valori positivi finalizzate alla prevenzione e recupero di fenomeni di disagio, di emarginazione e di devianze giovanili ed adolescenziali e per la parte sportiva alla prevenzione e correzione delle alterazioni morfo - funzionali.
- B) Ad associazioni culturali, sportive, di volontariato e del tempo libero affiliate alle federazioni o agli enti di promozione riconosciuti per l'attuazione dei loro compiti, che programmino iniziative di promozione

- culturale ed educativa e/o di sviluppo dello sport finalizzate all'impiego del tempo libero e collegate ai piani di offerta formativa della scuola;
- C) Agli ordini e collegi professionali per iniziative culturali volte all'elevazione e all'approfondimento degli studi caratterizzanti i programmi della scuola a cui è rivolta la richiesta dell'uso dei locali scolastici.

Art. 4 - doveri del concessionario

In relazione all'utilizzo dei locali della scuola il concessionario deve assumere nei confronti dell'istituzione scolastica i seguenti impegni:

- indicare il nominativo del responsabile della gestione dell'utilizzo dei locali quale referente dell'istituzione scolastica;
- osservare incondizionatamente l'applicazione ed il rispetto delle disposizioni vigenti in materia;
- lasciare i locali, dopo il loro uso, in condizioni idonee a garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche;
- accogliere, gratuitamente e ove ritenuto dalla scuola, alunni in disagiate condizioni su segnalazione della scuola il cui numero non sia superiore al 15% degli iscritti alle attività e, ove possibile, inserire alunni diversamente abili;
- stipulare copertura assicurativa per responsabilità civile ed infortuni a favore dei fruitori del servizio.

Art. 5 – responsabilità del concessionario

Il concessionario è responsabile di ogni danno causato all'immobile, agli arredi, agli impianti da qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa imputabili direttamente al concessionario o imputabili a terzi presenti nei locali scolastici in occasione dell'utilizzo dei locali stessi.

L'istituzione scolastica e l'amministrazione provinciale devono in ogni caso ritenersi sollevati da ogni responsabilità civile e penale derivante dall'uso dei locali da parte di terzi, che dovranno pertanto presentare apposita assunzione di responsabilità.

Art. 6 – fasce orario di utilizzo

L'uso dei locali, tranne che in orario notturno, può essere richiesto in qualunque fascia oraria purché non vengano intralciate le attività programmate dalla scuola.

Art. 7 – durata e tempo delle concessioni

L'utilizzazione dei locali scolastici può essere:

- Occasionale (per periodi non superiori ai tre giorni-Deposito cauzionale € 50,00)
- Periodica (per periodi superiori ai tre giorni e non eccedenti i due mesi- Deposito cauzionale € 100,00)
- Continuativa e prolungata (per periodi superiori ai tre mesi e non eccedenti la durata dell'anno scolastico- Deposito cauzionale € 150,00).

Art. 8 – usi incompatibili

Sono incompatibili le concessioni in uso che comportino la necessità di spostare il mobilio e gli arredi dei locali scolastici. È vietato l'uso dei locali per attività di pubblico spettacolo con pubblico a pagamento.

Art. 9 – divieti particolari

Durante l'utilizzo dei locali scolastici da parte dei concessionari è vietata la vendita di cibarie e bevande. È inoltre vietato fumare. Il concessionario assume la responsabilità delle violazioni e della vigilanza ed è inoltre incaricato di farne rispettare i divieti.

Art. 10 – scadenze per le richieste

Le richieste di concessione dei locali scolastici, ad eccezione delle strutture sportive per l'uso continuativo e prolungato che devono essere presentate entro il 30 marzo di ogni anno scolastico, possono essere inviate per

iscritto all'istituzione scolastica di norma almeno 10 giorni prima della data di uso richiesta e dovranno contenere oltre all'indicazione del soggetto richiedente, il preciso scopo della richiesta ed anche le generalità della persona responsabile. Il dirigente scolastico nel procedere alla concessione verificherà se la richiesta è compatibile con le norme del presente regolamento e se i locali sono disponibili per il giorno e nella fascia oraria stabilita. Se il riscontro darà esito positivo il dirigente scolastico dovrà comunicare al richiedente, anche per le vie brevi, l'assenso di massima con particolare riguardo al possesso dei requisiti e alla produzione degli atti dovuti.

Art. 11 – documentazione per le richieste di concessione di uso locali scolastici.

Le richieste di utilizzazione da parte delle associazioni sportive, culturali, di volontariato e del tempo libero devono essere corredate da:

- documento attestante la composizione dei soci costituenti e le finalità dell'associazione;
- dichiarazione, per le associazioni sportive, che svolgono attività non agonistica, promozionale e amatoriale;
- Un programma dettagliato delle attività proposte, con specificazione di strutture e attrezzature richieste, periodo di frequenza, destinatari delle attività, titoli culturali e accademici e/o le qualifiche tecniche e professionali del personale utilizzato, (docenti-istruttori –animatori-allenatori, ecc.).

Art. 12 – corrispettivi

Il concessionario verserà alla scuola un deposito cauzionale infruttifero (come indicato nell'art. 8) per eventuali danni a strutture o cose che verrà restituito al termine delle attività al netto delle spese sostenute. Quando le iniziative siano particolarmente meritevoli e rientranti nella sfera dei compiti istituzionali della scuola o dell'ente locale, i locali possono essere concessi gratuitamente.

Art. 13 – vigilanza e controllo

Il dirigente scolastico ha facoltà di espletare la vigilanza e il controllo sul rispetto delle norme che regolano la concessione d'uso dei locali e delle attrezzature scolastiche.

Art. 14 – riparazioni danni, sospensioni e revoche concessioni

Il concessionario dovrà garantire che i danni prodotti in regime di concessione ai locali e alle attrezzature scolastiche vengano immediatamente riparati.

Il dirigente scolastico in presenza di danni o guasti che pregiudicano il regolare funzionamento delle attività didattiche potrà sospendere le autorizzazioni concesse per la stessa struttura.

Art. 15 – provvedimento concessorio

Il provvedimento concessorio è disposto dal dirigente scolastico e dovrà contenere:

- L'indicazione del soggetto richiedente;
- Lo scopo preciso della richiesta;
- Le generalità della persona responsabile;
- L'indicazione dei locali, delle attrezzature, dei servizi strumentali concessi;
- Le modalità d'uso dei locali, delle attrezzature, dei servizi strumentali;
- I limiti temporali dell'utilizzo dei locali
- Le condizioni alle quali è subordinato l'uso dei locali;
- L'indicazione dell'eventuale corrispettivo.

Art. 17 – informazione e pubblicità sull'attività contrattuale

Copia delle concessioni sarà affisso all'albo della scuola.